

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022**

**132/2022/R/EEL**

**MODIFICHE AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI  
DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1198<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2022

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione europea del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2009, ARG/elt 213/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 698/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 699/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 699/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 200/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 282/2020/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2021, 321/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 517/2021/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 523/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 540/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 597/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 597/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 325/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 325/2021/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 27 dicembre 2021 (prot. Autorità 48910 del 27 dicembre 2021);
- la comunicazione di Terna del 28 febbraio 2022 (prot. Autorità 8701 dell’1 marzo 2022) recante la relazione ed il cronoprogramma previsti rispettivamente dall’articolo 2 e 3 della deliberazione 597/2021/R/eel (di seguito: comunicazione del 28 febbraio 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- al fine di contenere e minimizzare i costi del dispacciamento, anche in ragione della attesa maggiore diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili, l’Autorità ha provveduto, con la deliberazione 597/2021/R/eel, ad adottare uno schema incentivante di tipo *output-based* che, responsabilizzando Terna rispetto all’insieme dei costi di dispacciamento, promuove l’adozione di un insieme efficiente di soluzioni (sia infrastrutturali che attraverso modalità operative evolute) in grado di minimizzare l’onere per i consumatori;
- lo schema incentivante adottato con la deliberazione 597/2021/R/eel, oltre a scontare gli effetti degli altri provvedimenti incentivanti già adottati dall’Autorità – quale quello di cui alla deliberazione 699/2018/R/eel – dell’evoluzione del regime degli impianti essenziali e dell’entrata in operatività del *capacity market*, ha previsto meccanismi funzionali a contemperare diverse esigenze. In particolare:
  - a) incentivare Terna all’adozione di un insieme di soluzioni (sia infrastrutturali che di modalità operative evolute) in grado di minimizzare i costi di dispacciamento, nei limiti di quanto efficiente;
  - b) non esporre Terna a rischi dalla stessa non gestibili, quali quelli legati all’andamento delle variabili esogene;
  - c) trasferire ai consumatori la gran parte dei risparmi conseguiti, nei limiti di non depotenziare troppo l’incentivo di Terna;
  - d) non premiare Terna per riduzioni dei costi di dispacciamento non dipendenti dalle azioni da questa adottate;
- lo schema incentivante alloca a Terna parte dei benefici derivanti alla collettività nel caso di riduzione complessiva triennale dei costi del dispacciamento (limitatamente alla parte dei benefici derivanti dall’operatività di Terna, come sopra specificato) mentre, nel caso di risultato triennale complessivamente negativo, alloca a Terna parte del maggior costo del dispacciamento (il che, comunque, comporta un minor costo per i clienti finali rispetto a quello che ci sarebbe stato in assenza del meccanismo);

- il documento per la consultazione 325/2021/R/eel (che ha preceduto la deliberazione 597/2021/R/eel) aveva annoverato tra gli elementi meritevoli di attenzione la considerazione che l'eventuale introduzione di un limite superiore avrebbe depotenziato l'incentivo alla massimizzazione della performance e che l'incentivo dovesse essere proporzionale al risultato ottenuto, senza alcuna limitazione;
- tuttavia, la deliberazione 597/2021/R/eel, al comma 2.12, ha previsto, in via cautelare, un valore massimo cumulato su base triennale dei premi, pari a 150 milioni di euro, e un valore massimo cumulato su base triennale delle penalità, pari a 46 milioni di euro; tali valori massimi sono stati determinati, in via preliminare, nonostante il meccanismo incentivante fosse già correlato alle riduzioni effettive di costo;
- la deliberazione 597/2021/R/eel, al comma 4.2, ha altresì previsto che i premi e le penalità sono oggetto di liquidazione con modalità e tempistiche da definire su base annuale con i provvedimenti di approvazione dei medesimi premi/penalità di ciascun anno, al fine di tenere conto di specifiche esigenze sistemiche, anche in funzione dell'entità annuale spettante, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - il premio/penalità dell'anno 2022 è erogato in tre anni;
  - il premio/penalità dell'anno 2023 è erogato in due anni;
  - il premio/penalità dell'anno 2024 è erogato in un anno, eventualmente prevedendo per ciascun anno rate trimestrali;
- il mercato dell'energia elettrica all'ingrosso è stato caratterizzato nell'ultimo anno da forti tensioni sui prezzi e, nell'ultimo periodo, anche da eventi idonei a determinare un aumentato livello di stress sul sistema elettrico in relazione a potenziali riduzioni dei flussi di gas naturale e alla conseguente esigenza di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 28 febbraio 2022, Terna ha comunicato all'Autorità:
  - di aver avviato un piano di azioni per aumentare l'efficienza nella gestione del MSD che ha già prodotto primi risultati significativi da inizio 2022 e che dovrà continuare nei prossimi mesi per preservare ed incrementare tali efficienze a beneficio dei consumatori;
  - nonostante il contesto di forte tensioni sui prezzi all'ingrosso e l'aumento del differenziale dei prezzi a salire e scendere sul MSD, il costo netto del MSD nelle prime settimane del 2022 (fino al 23 febbraio) è stato inferiore di circa il 36% del costo netto di questo mercato nelle stesse settimane del 2021. Questo risparmio riflette una riduzione dei volumi movimentati in predetto periodo, pari a circa il 50% di quelli movimentati nel corrispondente periodo del 2021;
  - sebbene Terna abbia già avviato il percorso di cambiamento di cui al piano pluriennale, buona parte degli interventi previsti dovrebbero trovare attuazione nel corso dei prossimi mesi;
- con la medesima comunicazione Terna ha, altresì, segnalato che, con le azioni già adottate e in corso di adozione (in quanto già pianificate), si otterranno valori di

riduzione dei costi tali da raggiungere e superare il livello massimo di premio conseguibile e che, di conseguenza, il mantenimento di un tetto al premio depotenzierebbe l'efficacia del meccanismo, riducendo l'incentivo per Terna ad individuare e implementare ulteriori azioni di miglioramento anche attraverso nuove soluzioni tecnologiche e modalità di esercizio;

- le azioni adottate da Terna in risposta allo schema incentivante, produrranno benefici per i consumatori anche negli anni successivi a quelli oggetto di incentivo.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno rivedere alcuni elementi del meccanismo di incentivazione adottato con la deliberazione 597/2021/R/eel, alla luce dell'attuale contesto e tenendo conto del fatto che le azioni già poste in essere da Terna comporteranno una riduzione dei costi tale da raggiungere il livello massimo di premio conseguibile (rendendo quindi il meccanismo non più efficace nel promuovere ulteriori interventi), al fine di favorire l'adozione di tutte le misure necessarie a minimizzare i corrispettivi pagati dagli utenti del dispacciamento e ad aumentare le risorse disponibili per il dispacciamento a vantaggio della sicurezza del sistema;
- sia, pertanto, opportuno rimuovere, fin da subito, il valore massimo dei premi e delle penali previsti dalla medesima deliberazione;
- al fine di trasferire ai consumatori una quota ancor più significativa dei risparmi ottenibili da Terna, sia opportuno intervenire sulla percentuale dei risparmi ottenuti da Terna che possono essere trattenuti come premio, oggi prevista al 13%, riducendola al 12%;
- sia opportuno prevedere che i premi/penalità siano erogati a Terna sulla base delle medesime modalità previste dal comma 4.2 della deliberazione 597/2021/R/eel a decorrere dall'1 gennaio 2024 (anziché già nel corso del 2023 a seguito dell'approvazione dei premi/penalità relativi al 2022), al fine di contenere il più possibile i costi in capo agli utenti del dispacciamento nei due anni correnti

#### **DELIBERA**

1. L'articolo 2, comma 2.9, della deliberazione 597/2021/R/eel è sostituito dal seguente:

“2.9 Ai fini dell'applicazione dell'Allegato A, sono definiti per il periodo di competenza di cui al comma 2.1, i seguenti parametri:

- a. per valori di performance annuale p positivi:
  - $premio_1^{\%} = 36\%$
  - $premio_2^{\%} = 24\%$
  - $premio_3^{\%} = 12\%$
- b. per valori di performance p negativi:
  - $penale_1^{\%} = 12\%$

- $penale_2^{\%} = 8\%$
- $penale_3^{\%} = 4\%$ ” .

2. L’articolo 2, comma 2.12, della deliberazione 597/2021/R/eel è soppresso.
3. All’articolo 4 della deliberazione 597/2021/R/eel, il comma 4.2 è sostituito dal seguente: “
  - 4.2 I premi e le penalità sono oggetto di liquidazione con modalità e tempistiche da definire su base annuale con i medesimi provvedimenti di cui al comma 2.11 al fine di tenere conto di specifiche esigenze sistemiche, anche in funzione dell’entità annuale spettante e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
    - il premio/penalità dell’anno 2022 è erogato in tre anni a decorrere dall’1 gennaio 2024;
    - il premio/penalità dell’anno 2023 è erogato in due anni a decorrere dall’1 gennaio 2025;
    - il premio/penalità dell’anno 2024 è erogato in un anno, a decorrere dall’1 gennaio 2026, eventualmente prevedendo per ciascun anno rate trimestrali.”.
4. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione ecologica e a Terna S.p.A.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*